



9297 14

9297

14 attivazione
semplificata

24 APR 2014

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24475/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 9297

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO LAMORGESE

- Presidente - Ud. 16/01/2014

Dott. VITTORIO NOBILE

- Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Rel. Consigliere -

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere -

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24475-2008 proposto da:

PI S.P.A. C.F. X , in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall'avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;

- ricorrente -

contro

CP ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 576/2007 della CORTE D'APPELLO
di CATANIA, depositata il 13/10/2007 R.G.N.
1763/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito l'Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI
GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25.10.2007 la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello delle P avverso la sentenza di primo grado del 19.10.2004 che aveva dichiarato che tra le P e CP dal 3.5.2002 era intercorso un rapporto a tempo indeterminato essendo nullo il termine apposto al contratto stipulato per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di ristrutturazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi nonché all'attuazione delle previsioni degli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 e che il C aveva pertanto diritto ad essere riammesso in servizio. Veniva invece rigettata la domanda di risarcimento del danno.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società PI con otto motivi; che hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente P spa deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1372, I comma, 1175, 1375 2697 1427 e 1431 c. c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo l'erroneità della decisione in ordine all'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 2 D. lgs 368/2001, dell'art. 12 preleggi, degli artt. 1362e 1365 c.c. Le ragioni giustificative dell'apposizione del termine erano specifiche in quanto richiamavano accordi collettivi che consentivano di individuare le esigenze produttive a monte della stipula del contratto.

Con il terzo motivo si lamenta la mancata disamina dei contratti collettivi richiamati nel contratto.

Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 secondo comma del d.lgs n. 368/2001 e dell'art. 2697 c.c. Le ragioni oggettive erano state dimostrate dalle P che comunque aveva^{va} richiesto capitoli di prova.

Con il quinto, si duole della violazione dell'art. 1 d.lgs n. 368/2001, dell'art. 115 e dell'art. 116 c.p.c. Il richiamo agli accordi sindacali consentiva di valutare il nesso tra le esigenze produttive attestate negli accordi e l'apposizione del termine.

. Con il sesto motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell'art. 253 c.p.c. e dell'art. 421 c.p.c. La prova espletata avrebbe consentito di accertare il nesso tra le esigenze attestate negli Accordi e la necessità di assumere a termine nell'ufficio ove aveva lavorato il resistente

Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. I capitoli di prova erano pertinenti se non altro per completare il quadro probatorio già dedotto.

Con l'ultimo si allega la violazione dell'art. 5 d.lgs n. 368/2001, e degli artt. 12 disp. att. delle legge in generale, degli artt. 1362, 1419 c.c. Non doveva stabilirsi la conversione del rapporto in quanto non prevista dalla novella del 2001.

I motivi da 2 a 7 da trattarsi congiuntamente appaiono fondati e vanno accolti alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte. Va preliminarmente ricordato che, comunque, il richiamo all'art. 25 del CCNL del 2001 è inconferente in quanto alla data di stipula del contratto individuale il CCNL del 2001 scadeva il 31.12.2001 e quindi, nel momento in cui il contratto è stato stipulato, la norma contrattuale invocata non era più operativa (cfr. cass. n. 16424/2010). Circa invece le altre doglianze ha osservato da ultimo sul punto la Corte: "deve rilevarsi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 1999/70 CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa. Il legislatore nazionale, nell'adempire al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo originario, vigente all'epoca del contratto ora in questione, all'art. 1 prevede che "è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (comma 1) e che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1"

(comma 2). Contestualmente al recepimento dell'accordo-quadro il D.Lgs. n. 368 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l'abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1). Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall'abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 - che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione delle L. n. 79 del 1983, e della L. n. 56 del 1987, art. 23, - e dall'introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l'apposizione del termine è consentita a fronte "di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l'atto scritto e di "specificare" in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. L'onere di "specificazione" nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all'imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha lo scopo di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D'altro canto il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà in cui il contratto viene ad essere calato (v. Cass. 1.02.10 n. 2279). Non è sufficiente, dunque, a qualificare le ragioni per le quali è stata disposta l'assunzione a termine la mera indicazione di esigenze produttive ed organizzative, essendo necessaria che di tali esigenze si "specifichi" congruamente la natura. La già richiamata giurisprudenza (sentenza n. 2279 del 2010 ed altre che l'hanno seguita), privilegiando la scelta del legislatore Europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l'apposizione del termine, ha concesso tuttavia un'importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative. È quanto nella sostanza la ricorrente sottolinea essere avvenuto nel caso di specie, in cui l'atto scritto di assunzione, dopo alcuni generici riferimenti ai processi di riorganizzazione aziendale, concretizza le

"esigenze tecniche, organizzative e produttive" nella "attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002". Da tali accordi, che costituiscono un momento di esame comune delle parti sindacali delle esigenze organizzative e di cui sono riportati ampi stralci nel ricorso, secondo la ricorrente si desumerebbe l'esistenza di processi di mobilità introaziendale che legittimerebbero il ricorso alle assunzioni a termine, quale momento di riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane. Il giudice di merito, pur dando atto dell'intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, si limita ad un superficiale giudizio di genericità delle motivazioni addotte a giustificazione del contratto, senza procedere alla valutazione del grado di specificità delle ragioni indicate secondo la metodologia sopra indicata. La giurisprudenza di questa Corte ha, invece, ritenuto necessario che - di fronte ad una complessa enunciazione delle ragioni adottate a legittimazione dell'apposizione del termine - l'esame del giudice di merito deve estendersi a tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto allo scopo di acclararne l'effettiva sussistenza, ivi ricomprendendo l'analisi degli accordi collettivi sopra indicati (v. la citata sentenza 2279 del 2010)" (cfr. cass. n. 8296/2012). Essendosi anche nella fattispecie in esame la Corte di appello sottratta a questo compito, le censure sono fondate e comportano l'accoglimento del ^{l'ottavo} motivo di ricorso anzidetti, nei limiti più sopra precisati. Il primo ed ~~il secondo~~ ^{l'ottavo} motivo vanno dichiarati assorbiti in quanto presuppongono l'accertamento della nullità del termine.

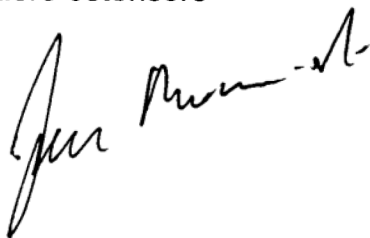
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame della causa. Tale esame, tenuto conto che l'onere di provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze istruttorie dallo stesso formulate (v. la citata Cass. n. 2279 del 2010), dovrà articolarsi nella previa valutazione della esistenza o meno del grado di specificazione richiesto dalla legge - tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione sopra evidenziati - e, in caso di positivo accertamento, nella successiva verifica dell'effettiva ricorrenza nel caso concreto degli elementi di fatto che danno corpo alla ragioni di assunzione per come sono specificate. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie dal secondo al settimo motivo di ricorso (assorbito il primo e l'ottavo), cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.

• Così deciso in ROMA, il 16.1.2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 24 APR 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

